



COMUNE DI PISA

Regolamento sul Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Approvato con Deliberazione del C.C. n. __ del _____

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto
- Art. 3 – Soggetto attivo

CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 – Presupposto
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 – Determinazione della base imponibile

CAPO III – TARIFFE

- Art. 9 – Componenti del tributo
- Art. 10 – Tariffa del tributo
- Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 – Determinazione delle tariffe
- Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche
- Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Criteri per l'articolazione delle utenze non domestiche
- Art. 17 – Classificazione delle utenze
- Art. 18 – Tributo giornaliero
- Art. 19 – Tributo provinciale

CAPO IV – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 20 – Presupposto e criteri di applicazione
- Art. 21 – Aliquota

CAPO V – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 22 – Zone non servite
- Art. 23 – Mancato svolgimento del servizio
- Art. 24 – Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche
- Art. 25 – Riduzione per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalla utenze non domestiche
- Art. 26 – Riduzioni tariffarie
- Art. 27 – Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 28 – Istituzioni scolastiche statali

CAPO VI – DICHIARAZIONE E SANZIONI

- Art. 29 – Modalità di presentazione della dichiarazione
- Art. 30 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza del tributo
- Art. 31 – Sanzioni
- Art. 32 – Semplificazioni amministrative

CAPO VII – RISCOSSIONE E GESTIONE

- Art. 33 – Rateazione dei pagamenti
- Art. 34 – Rimborsi
- Art. 35 – Gestione del tributo
- Art. 36 – Riscossione
- Art. 37 – Funzionario responsabile
- Art. 38 – Condivisione di dati e informazioni
- Art. 39 – Trattamento dei dati personali

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 40 – Norma di rinvio

Art. 41 – Norme transitorie e finali

Art. 42 – Abrogazione espressa

Art. 43 – Entrata in vigore

Allegato A – Criteri per la determinazione della riduzione per le utenze domestiche

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L'entrata ha natura tributaria, non essendo istituita, con il presente regolamento, la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2

Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti definiti tali dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Sono rifiuti speciali, al netto di quelli assimilati di cui al comma precedente, quelli definiti tali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo del tributo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

CAPO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4

Presupposto

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 3, del D.L. 201/2011, presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati ai successivi artt. 6 e 7, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, commi 5-7, del D.L. 201/2011, il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai successivi artt. 6 e 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

Locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, commi 3 e 4, del D.L. 201/2011, sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
3. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se risultino allacciati alla fornitura di energia elettrica o di altri servizi pubblici a rete. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature o se occupati da materiale e comunque qualora risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, ovvero se risultino allacciati alla fornitura di energia elettrica o di altri servizi pubblici a rete.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 4, del D.L. 201/2011, sono escluse dal tributo le aree pertinenziali o accessorie di immobili destinati a civile abitazione quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse.
2. Sono altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
3. Non sono assoggettati al tributo i locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali risultino atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione come cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) relativamente agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui all'art. 30 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia

degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 10, del D.L. 201/2011, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie spese, in base alle norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, e avuto riguardo a quanto previsto all'art. 14, comma 22, lett. d), del D.L. 201/2011, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione, sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività, a fianco di ciascuna riportate:

Categoria di attività	Riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
pelletterie	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnamerie, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

7. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.

Art. 8

Determinazione della base imponibile

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il soggetto gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano quella pari all'80% della superficie catastale.
2. Avvenuto l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, di cui all'art. 9 bis del D.L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici tassabili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. La comunicazione di cui al periodo precedente può essere effettuata nei confronti del soggetto denunciante l'immobile ai fini del tributo, anche attraverso l'invio dell'avviso di pagamento annuale del tributo stesso.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi, per i locali, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella

determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, secondo che, rispettivamente, la frazione sia superiore oppure sia pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

CAPO III TARIFFE

Art. 9

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) la *componente rifiuti*, destinata a finanziare integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) la *componente servizi indivisibili*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 10

Tariffa del tributo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011, il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Per la componente rifiuti del tributo, le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
2. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, del D.L. 201/2011, le tariffe devono garantire la copertura di tutti i costi di investimento e d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. I costi da coprire con le tariffe del tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini previsti dalla legge.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo i criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. L'articolazione delle categorie è riportata all'art. 17 del presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 14

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 30.
3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 30.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:

<i>Superficie (metri quadrati)</i>	<i>Numero occupanti presunto</i>
fino a 40	1
fino a 65	2
fino a 90	3
fino a 115	4
fino a 140	5
oltre 140	6

5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 6.

Art. 15.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 16

Criteri per l'articolazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo l'articolazione prevista dalla tabella 3a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, riportata all'art. 17 del presente regolamento.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è, di norma, unica per tutte le superfici facenti parte della medesima utenza. Nel caso di attività diverse svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove una parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Qualora l'ambito in cui si svolge tale attività sia inferiore ad un vano e la relativa superficie risulti di difficile individuazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

Art. 17

Classificazione delle utenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 22, lett. a), del D.L. 201/2011 e in conformità a quanto richiamato ai precedenti artt. 15 e 16, per l'applicazione delle tariffe del tributo sono individuate le seguenti categorie o classi di contribuzione:

- UTENZE DOMESTICHE:

Utenze occupate da 1 persona;
Utenze occupate da 2 persone;
Utenze occupate da 3 persone;
Utenze occupate da 4 persone;
Utenze occupate da 5 persone;
Utenze occupate da 6 o più persone.

- UTENZE NON DOMESTICHE:

CLASSE 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
CLASSE 2 - Cinematografi e teatri.
CLASSE 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
CLASSE 4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi.
CLASSE 5 - Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate.

CLASSE 6 - Esposizioni, autosaloni.
 CLASSE 7 - Alberghi con ristorante.
 CLASSE 8 - Alberghi senza ristorante.
 CLASSE 9 - Case di cura e riposo, carceri, caserme e collettività in genere.
 CLASSE 10 - Ospedali.
 CLASSE 11 - Uffici, agenzie, studi professionali.
 CLASSE 12 - Banche ed istituti di credito.
 CLASSE 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
 CLASSE 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 CLASSE 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 CLASSE 16 - Banchi del mercato beni durevoli.
 CLASSE 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 CLASSE 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 CLASSE 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 CLASSE 20 - Attività industriali con capannone di produzione.
 CLASSE 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici.
 CLASSE 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 CLASSE 23 - Mense, birrerie, hamburgerie.
 CLASSE 24 - Bar, caffè, pasticceria.
 CLASSE 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 CLASSE 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste.
 CLASSE 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
 CLASSE 28 - Ipermercati e commercio ingrosso di generi misti.
 CLASSE 29 - Banchi di mercato genere alimentari e altri beni deperibili.
 CLASSE 30 - Discoteche, night club.

Art. 18

Tributo giornaliero

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 24, del D.L. 201/2011, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 20.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, trova applicazione con riferimento al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 20.

CAPO IV MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 20

Presupposto e criteri di applicazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, alla tariffa relativa al tributo sui rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, esclusioni ed agevolazioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 21

Aliquota

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in Euro 0,30 per metro quadrato di superficie tassabile.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino ad Euro 0,40 per metro quadrato. In mancanza di deliberazione trova applicazione l'aliquota base.

CAPO V RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 22

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 16, del D.L. 201/2011, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza, decorre dal mese successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto e dal gestore del servizio dei rifiuti.

Art. 23

Mancato svolgimento del servizio

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011, solo in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria

di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20%.

2. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

Art. 24

Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche

1. Ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata ai centri di raccolta comunali, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, acquisiscono un punteggio e hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente; la riduzione viene riconosciuta se il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base al coefficiente medio di potenziale produzione per le utenze domestiche nello stesso anno è pari o superiore al 65%.
2. I criteri con cui è determinato il coefficiente medio di potenziale produzione annua di rifiuti per le utenze domestiche ed i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al comma precedente sono riportati all'allegato A al presente regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto alla riduzione di Euro 0,015.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore alla misura massima del 50% della quota variabile della tariffa.
4. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapienza.

Art. 25

Riduzione per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le attestazioni, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 3a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le riduzioni sono applicate sulla base della documentazione prodotta entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio.
4. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Art. 26

Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 e comma 22, lett. b), del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nei casi seguenti
 - a) abitazioni con unico occupante ivi residente: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 25%.

2. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma precedente è attribuita d'ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 14, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza; le riduzioni tariffarie indicate alle lettere b), c) e d) del comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano indicate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o di variazione, presentata nei termini previsti, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di tale adempimento sono applicabili le medesime sanzioni previste per l'omessa denuncia.
4. Il soggetto gestore del tributo può, in qualsiasi tempo, eseguire accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 27

Agevolazioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 e comma 22, lett. c), del D.L. 201/2011, sono esenti dall'applicazione del tributo:
 - a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;
 - b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 o A10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Le certificazioni possono essere presentate anche successivamente a tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento; in tal caso la tardiva presentazione è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 51;
 - c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 e comma 22, lett. c), del D.L. 201/2011, il tributo è ridotto nei casi seguenti
 - a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui al comma 1), lett. b), del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30% la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60%;
 - b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33%;
 - c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5% per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20%.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta ad eccezione delle fattispecie di cui al comma 1), lett. a), ed al comma 2, lett. c), applicate d'ufficio ed, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 14, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza.
4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.

Art. 28

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011, alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO VI DICHIARAZIONE E SANZIONI

Art. 29

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, è presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Art. 30

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza del tributo

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), e commi 33 e 34, del D.L. 201/2011, i soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore del tributo la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine entro previsto per la presentazione della denuncia di cui al comma precedente.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente regolamento, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell'occupazione qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.
6. E' fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione del tributo, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.
7. Qualora gli effettivi occupanti eccedano il numero presunto determinato dalla tabella di cui all'art. 14, comma 4, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.
8. Per dichiarare le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art. 14 del presente regolamento, occorre inoltrare agli uffici del gestore del tributo apposito modello. Gli effetti sul tributo si producono dall'anno successivo a quello di inoltro della dichiarazione.

Art. 31

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 39, del D.L. 201/2011.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 40, del D.L. 201/2011.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, ai sensi dell' art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 37, del D.L. 201/2011 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500, ai sensi di quanto previsto dal comma 42 del citato articolo.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 43, del D.L. 201/2011, le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32

Semplificazioni amministrative

1. Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 30 del presente regolamento i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:
 - apertura;
 - subingresso;
 - trasferimento di sede;
 - modifiche;
 - cessazione.I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.
2. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione del tributo. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell'art. 14, comma 37, del D.L. 201/2011, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.
4. Gli uffici demografici comunali, in occasione dello svolgimento di pratiche anagrafiche, avvertono il contribuente degli obblighi dichiarativi relativi al tributo, invitandolo a presentare la dichiarazione nel termine previsto; in assenza di detto avvertimento resta comunque l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione.

CAPO VII RISCOSSIONE E GESTIONE

Art. 33

Rateazione dei pagamenti

1. Per ciò che attiene alla rateazione dei pagamenti, ferma restando quella ordinaria prevista all'art. 36, comma 1, del presente regolamento, si rinvia al Regolamento generale delle entrate.

Art. 34

Rimborsi

1. Per ciò che attiene ai rimborsi del tributo, si rinvia al Regolamento generale delle entrate.

Art. 35

Gestione del tributo

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 35, del D.L. 201/2011, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, del tributo, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.a., ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate.
2. La Società di cui al comma precedente è il soggetto gestore del tributo e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

Art. 36

Riscossione

1. Il gestore del tributo invia ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.
2. Il tributo è versato tramite modello di pagamento unificato, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il gestore del tributo invia, ai contribuenti che non versino quanto dovuto alle predette scadenze, avvisi di pagamento notificati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comprensivi del recupero delle spese di notifica, con i quali si richiede l'assolvimento del pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa.
4. Al contribuente che non esegue il versamento alle scadenze dei predetti atti, di cui ai commi 1 e 3, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Il gestore del tributo provvede al controllo del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, applicando quanto previsto dall'art. 14, commi da 39 a 43, del D.L. 201/2011.
6. Per la disciplina degli interessi si fa rinvio al Regolamento generale delle entrate.
7. Per la riscossione coattiva del tributo si rinvia al Regolamento generale delle entrate, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

Art. 37

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, il gestore del tributo designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. L'atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.

Art. 38

Condivisione di dati e informazioni

1. Gli uffici comunali che detengono dati utili all'individuazione degli oggetti e/o dei soggetti passivi del tributo, li rendono disponibili al soggetto gestore.

Art. 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 40

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 14 del D.L. 201/2011, al D.P.R. 158/1999, al Regolamento generale delle entrate, al Regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 41

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011, è soppressa l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. 507/1993, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Resta ferma l'applicazione delle norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento e liquidazione afferenti le annualità pregresse della TARSU.
2. Fino all'avvio dell'effettiva operatività dell'Autorità per la gestione del servizio dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale in cui è ubicato il Comune, il piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, propedeutica alla deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo, previa istruttoria a cura servizio competente in materia di ambiente.
3. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide le denunce prodotte ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti ma necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi sono acquisiti ricorrendo ai dati comunque a disposizione del Comune e, ove questi non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste ai contribuenti.
4. Con riferimento alle riduzioni di cui all'art. 24 ed all'art. 25 del presente regolamento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il rapporto limite tra il quantitativo di rifiuti urbani conferiti in forma differenziata e la produzione annua stimata in base al coefficiente medio di potenziale produzione, è stabilito, rispettivamente, nel 40%, nel 50% e nel 60%.
5. Il versamento del tributo dovuto per l'anno 2013 è stabilito in due rate, con scadenza rispettivamente il 16 settembre 2013 ed il 15 gennaio 2014. Il versamento in unica soluzione è eseguito entro la scadenza della prima rata.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 19 e comma 22, lett. c), del D.L. 201/2011, limitatamente al solo anno 2013, sono stabilite le seguenti riduzioni
 - a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 1: riduzione del 10%;
 - b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 5: riduzione del 5%;
 - c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 10: riduzione del 15%;
 - d) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 22: riduzione del 10%;
 - e) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 27: riduzione del 20%;
 - f) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 29: riduzione del 10%.

Art. 42

Abrogazione espressa

1. E' abrogato il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2012.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche che, nell'anno solare, conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata ai centri di raccolta comunali, fissi o itineranti, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, accumulano un punteggio.

Tali utenze domestiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa solamente se conferiscono in forma differenziata una quantità di rifiuti almeno pari alla soglia di accesso, predeterminata dal regolamento, della produzione annua di rifiuti stimata per quella tipologia di utenza, al netto di eventuali conferimenti ritenuti "anomali" (v. p.to 2 "Anomalie").

Pertanto per ogni singola utenza domestica sarà determinata una soglia in kg da raggiungere, secondo la formula sotto riportata:

$$Sr (kg) = X\% * Ps (kg)$$

Dove Sr = Soglia da raggiungere

X = Soglia di accesso

Ps = Produzione stimata

1. Definizione della produzione annua di rifiuti stimata per ciascuna utenza domestica (Ps)

La produzione annua di ciascuna utenza domestica (UD) è stimata sulla base di un coefficiente medio di potenziale produzione annua di rifiuti (**KD**) che viene annualmente determinato sulla base i seguenti parametri in ingresso:

- produzione annua rifiuti urbani dell'anno precedente a quello di riferimento nel Comune di Pisa;
- suddivisione percentuale della produzione annua tra utenze domestiche e non domestiche;
- superficie totale assoggettata a tassa delle utenze domestiche dell'anno precedente (espressa in mq)

Per calcolare il KD si fa riferimento al quantitativo di rifiuti urbani (kg) prodotti nel Comune di Pisa nell'anno precedente a quello di riferimento, assumendo, sulla base dell'elaborazione dei dati storici disponibili, che la produzione di rifiuti delle utenze domestiche corrisponda al 54,32% della produzione totale.

Tale valore (espresso in Kg) viene diviso per la superficie totale assoggettata a tassa delle utenze domestiche dell'anno precedente (espressa in mq).

$KD (kg/mq) = \text{Produzione annua UD} / \text{Sup. tot. tassata UD (mq)}$
--

La produzione di rifiuti annua stimata (Ps) per ciascuna singola utenza domestica si ottiene moltiplicando il coefficiente KD sopra definito per il coefficiente proporzionale medio per numero di componenti del nucleo familiare (Kb), così come definito al p.to 4.2 tabella 2 allegati al DPR 158/99, di seguito riportata, e per la superficie assoggettata a tassa della singola utenza.

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

$$Ps \text{ Utenza}_x(\text{kg}) = KD (\text{kg/mq}) * Kb \text{ Utenza}_x * \text{Sup. tassata Utenza}_x(\text{mq})$$

2. Anomalie

Allo scopo di prevenire eventuali distorsioni del meccanismo di riduzione della tariffa dovute ad un utilizzo improprio del sistema di registrazione dei conferimenti, si individuano, per ciascuna categoria di rifiuto, delle soglie in peso (cd. soglie di "anomalia"), oltre le quali i conferimenti non sono ritenuti compatibili con le quantità che un'utenza domestica può potenzialmente produrre in un anno.

Tali soglie sono individuate sulla base di dati storici relativi ai conferimenti di rifiuti delle utenze domestiche del Comune di Pisa (v. Tabella A.2.).

Al termine dell'anno solare di riferimento, i conferimenti delle utenze sono oggetto di verifica automatica per ciascuna categoria di rifiuto: qualora i conferimenti superino in peso la soglia di anomalia specifica per quella categoria, la pesatura viene azzerata d'ufficio. All'utenza pertanto non sarà conteggiata tale pesatura al fine del raggiungimento della soglia di accesso di cui al p.to. 1.

3. Parametri di attribuzione punteggio

Il punteggio è accumulato dalle utenze domestiche attraverso l'applicazione di un algoritmo avente come parametri in ingresso il peso e la categoria dei rifiuti effettivamente conferiti presso Centri di Raccolta fissi e mobili (Centri Ambiente Mobile itineranti).

Nella Tabella A.1, di seguito riportata, sono elencate le categorie di rifiuto conferibili presso i Centri di Raccolta e il punteggio unitario attribuito a ciascuna di esse.

A ciascun utente domestico l'algoritmo attribuisce un **punteggio** pari alla sommatoria – per ciascuna categoria di rifiuti conferiti – dei prodotti dei pesi per i relativi punteggi unitari.

In sintesi:

$$\text{punteggio} = \sum_{\text{categoria}} \text{peso}_{\text{categoria}}^* \times \text{punteggiounitario}_{\text{categoria}}$$

dove:

$$\text{peso}_{\text{categoria}}^* = SE \text{ peso}_{\text{categoria}} > \text{peso}_{\text{categoria}}^{\max} \text{ ALLORA } \text{peso}_{\text{categoria}}^{\max} \text{ ALTRIMENTI } \text{peso}_{\text{categoria}}$$

Per tutte le categorie di rifiuto è prevista una quantità massima di rifiuti, oltre la quale non è più possibile accumulare punti. (vedi Tab. A.1).

A questo punto si calcola la riduzione moltiplicando il punteggio totale per il valore dell'ecopunto. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore alla misura massima della quota variabile della tariffa stabilita dal regolamento.

Il punteggio accumulato da tutti gli utenti nell'anno solare viene azzerato al termine dello stesso.

Gli utenti possono accumulare punti soltanto conferendo i rifiuti prodotti direttamente dalla/e propria/e utenza/e domestica/che.

Nel caso in cui l'utente sia iscritto sia per almeno una utenza domestica sia per una o più utenze non domestiche, la riduzione sarà riconosciuta per il solo importo relativo all'utenza/e domestica/che dell'anno di conferimento.

La riduzione è riconosciuta solo a coloro che risultano in regola con i pagamenti della tariffa entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di conferimento.

Tabella A.1 – Punteggio unitario per categoria rifiuto

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
rifiuti ingombranti	20 03 07	Ingombranti	1	1000	1000
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20 01 38	Legno	5	500	2500
metallo	20 01 40	Metallo	50	100	5000
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Frigo e clima	3	300	900
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Grandi bianchi	3	300	900
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	TV e Monitor	3	150	450
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Altri elettrici non pericolosi	3	50	150
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Lampade	25	25	625
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Inerti	1	500	500
rifiuti biodegradabili	20 02 01	Sfalci e potature	1	500	500
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	Organico	1	500	500
carta e cartone	20 01 01	Carta e cartone	5	500	2.500

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMEMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
15 01 06 imballaggi in materiali misti	1 501 06	Multimateriale (Imballaggi leggeri)	5	400	2.000
20 01 10 abbigliamento	20 01 10	Indumenti	1	100	100
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*	Bombolette Spray	25	20	500
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	25	20	500
batterie e accumulatori di cui alle voci 1606 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20 01 33*	Batterie al piombo	25	30	750
oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli vegetali	25	50	1.250
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	20 01 26*	Oli minerali	25	20	500
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	Toner	25	20	500
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	Farmaci	25	20	500
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	Pile	25	20	500
pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici	1	200	200
imballaggi contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	Flaconi pieni pericolosi	25	40	1.000

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
vetro	15 01 07	Imballaggi vetro	5	400	2.000
solventi	20.01.13	Solventi	25	40	1.000
detergenti	20.01.29	Detergenti contenenti sostanze pericolose	25	40	1.000

Tabella A.2 – Soglie di Anomalia

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	SOGLIA DI “ANOMALIA” (KG)
rifiuti ingombranti	20 03 07	Ingombranti	2.000
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20 01 38	Legno	2.000
metallo	20 01 40	Metallo	700
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Frigo e clima	400
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Grandi bianchi	300
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	TV e Monitor	150
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Altri elettrici non pericolosi	100
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Lampade	50
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Inerti	2.000
rifiuti biodegradabili	20 02 01	Sfalci e potature	5.000
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	Organico	800
carta e cartone	20 01 01	Carta e cartone	1.000
15 01 06 imballaggi in materiali misti	1 501 06	Multimateriale (Imballaggi leggeri)	1.000
20 01 10 abbigliamento	20 01 10	Indumenti	200
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i	15 01 11*	Bombolette Spray	50

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	SOGLIA DI "ANOMALIA" (KG)
contenitori a pressione vuoti			
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	50
batterie e accumulatori di cui alle voci 1606 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20 01 33*	Batterie al piombo	80
oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli vegetali	120
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	20 01 26*	Oli minerali	50
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	Toner	50
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	Farmaci	50
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	Pile	60
pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici	200
imballaggi contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	Flaconi pieni pericolosi	150
vetro	15 01 07	Imballaggi vetro	1.000
solventi	20.01.13	Solventi	150
detergenti	20.01.29	Detergenti contenenti sostanze pericolose	150